

**ALLEGATO "A"**





**Comune di Fucecchio**  
**Regolamenti**

**Regolamento comunale per  
l'installazione e l'utilizzo di bacheche**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2016

## INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Caratteristiche delle bacheche.....	3
Art. 3 Autorizzazioni.....	4
Art. 4 Graduatoria.....	4
Art. 5 Contrade.....	4
Art. 6 Bacheche ad uso temporaneo e/o a rotazione.....	5
Art. 7 Divieti- Revoche- Decadenze.....	5
Art. 8 Disciplina transitoria.....	6
Art. 9 Controlli.....	6
Art. 10 Responsabilità.....	6
Art. 11 Sanzioni.....	6
Art. 12 Entrata in vigore.....	7
Art. 13 Costi.....	7

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione delle autorizzazioni per l'installazione di bacheche informative a scopo non pubblicitario da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei seguenti soggetti, aventi la propria sede o una sezione nell'ambito del territorio comunale: enti, gruppi politici consiliari o partiti politici che hanno preso voti alle ultime consultazioni elettorali comunali, Onlus e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei rispettivi albi, Associazioni con fini sociali iscritte nell'elenco della Consulta del Volontariato, contrade, gruppi e società sportive.
2. Le bacheche informative possono essere distribuite nelle aree del territorio di proprietà comunale come evidenziato nelle allegate planimetrie, distinte per numero nel modo seguente:
  - a) Capoluogo: Piazza Aldo Moro numero massimo 3  
Piazza XX Settembre/giardini pubblici numero massimo 3  
Piazza della Ferruzza numero massimo 3  
Piazza Sandro Pertini numero massimo 3  
Piazza Samo/Piazza Dina Boncristiani numero massimo 3  
Piazza Arturo Toscanini numero massimo 3  
Giardino ai Caduti di Nassyiria/Piazza Seccatoi numero massimo 3
  - b) San Pierino: Piazza F.lli Cervi/Piazza della Chiesa numero massimo 3
  - c) Ponte a Cappiano: Piazza Sabatino Giani numero massimo 3
  - d) Galleno: Via delle Pinete (Piazzetta Ufficio Postale) numero massimo 3
  - e) Querce: Piazza Don Ivo Magozzi numero massimo 3
  - f) Massarella: Piazza XXIII Agosto numero massimo 3
  - g) Pinete: Piazza della Chiesa numero massimo 3
  - h) Torre: Piazza S. Gregorio numero massimo 3
  - i) Le Botteghe: Via Pistoiese (piazza edicola o giardinetti) numero massimo 3
3. Esulano dal presente regolamento le bacheche informative da collocare sulle pareti adiacenti le eventuali sedi degli anzidetti soggetti, la cui installazione è autorizzabile dal Dirigente del Settore n. 3 - Assetto del Territorio e LL.PP., previa apposita richiesta contenente il bozzetto delle stesse e l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'edificio ove sono ubicate dette sedi, nel rispetto della disciplina degli strumenti comunali.

## **Art. 2 – Caratteristiche delle bacheche**

1. Le bacheche espositive autorizzabili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

### **A) BACHECHE INFISSE AL SUOLO:**

- dimensioni: *cm. 100 x 70 con spessore massimo cm. 10;*
- altezza massima complessiva da terra: *cm. 200;*
- materiale: *metallo (escluso qualsiasi tipo di anodizzazione);*
- colore: *nero, marrone scuro, canna di fucile;*
- lato di lettura: *sportello monofacciale o anche bifacciale (in base all'ubicazione), realizzato in policarbonato compatto infrangibile;*

◦ montanti di sostegno: *circolari o quadrati con diametro/dimensione cm 9/10*

#### **B) BACHECHE INSTALLATE SU MURO:**

◦ dimensioni: *cm. 100 x 70 con spessore massimo cm. 10*

◦ materiale: *metallo (escluso qualsiasi tipo di anodizzazione)*

◦ colore: *nero, marrone scuro, canna di fucile;*

◦ lato di lettura: *sportello realizzato in policarbonato compatto infrangibile ad 1 o 2 ante;*

◦ ancoraggio: *tasselli inseriti nella muratura e ganci metallici di sostegno.*

### **Art. 3 – Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione all'installazione è concessa dal Dirigente del Settore 3 - Assetto del Territorio e LL.PP. unicamente ai soggetti indicati all'art. 1, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Nessun soggetto potrà essere titolare di più di una autorizzazione.
3. L'autorizzazione è concessa per un periodo di 3 (tre) anni rinnovabile, previa presentazione di una ulteriore richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza.
4. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo, così come la perdita dei requisiti per aver diritto all'installazione della bacheca, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche è a carico dei soggetti autorizzati.
6. L'installazione della bacheca dovrà essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Codice della Strada ed in particolare non dovrà compromettere la visibilità, costituire intralcio o pericolo alla circolazione di persone, animali o mezzi.
7. L'installazione su aree o immobili sottoposti al vincolo del D.Lgs. n. 42/2004 potrà avvenire solo dopo l'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente competente sul vincolo. Le dimensioni delle bacheche potranno essere anche ridotte a cm. 70 x 50 e la tipologia delle stesse dovrà ricalcare quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento (quanto a sporgenza, colore, materiale).

### **Art. 4 – Graduatoria**

1. Le richieste di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili saranno annotate in apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine di arrivo delle medesime (farà fede il numero di protocollo acquisito sulla domanda presso il Comune).
2. Una volta che per qualsiasi ragione venga a rendersi disponibile uno spazio, il Servizio Edilizia lo comunicherà al primo nominativo in graduatoria, assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per confermare la richiesta di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta equivarrà a rinuncia della posizione acquisita, con cancellazione dalla graduatoria.

### **Art. 5 – Contrade**

1. Le Contrade del Palio di Fucecchio potranno installare sul territorio o sui muri di fabbricati posti all'interno della propria contrada, un numero massimo di n. 4 (quattro) bacheche complessive, siano esse bifacciali infisse al suolo o monofacciali installate a parete.
2. Le richieste delle Contrade verranno accolte, entro i limiti del comma precedente e nel rispetto del presente Regolamento, senza concorre alla formazione della graduatoria di cui all'art. 4.
3. Le installazioni legittime già presenti potranno rimanere collocate per un termine massimo di 24 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento purché in buono stato: dopo tale termine dovranno essere rimosse a cura e spese della contrada con l'obbligo di ripristinare il suolo o la parete del fabbricato sul quale risultano collocate.
4. La mancata rimozione nel termine sopra indicato determinerà oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 11, la rimozione senza alcun preavviso da parte

del Comune con il recupero delle spese sostenute.

5. Il numero massimo di bacheche (4) è comprensivo di quelle già presenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Le bacheche dovranno essere installate nel pieno rispetto del decoro e del Nuovo Codice della Strada e dovranno essere utilizzate esclusivamente per le comunicazioni riservate ai soci contradaioili inerenti le attività legittimamente esercitate dalle Contrade stesse.
7. Le bacheche delle contrade, in quanto finalizzate alla promozione del territorio, non saranno soggette alla TOSAP ed alla tassa di pubblicità.
8. Le dimensioni delle bacheche dovranno essere di cm. 50 x 70 e la tipologia delle stesse dovrà ricalcare quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento (quanto a sporgenza, materiale e colore), eccezion fatta per la presenza obbligatoria del logo dell'Associazione delle Contrade e di quello della contrada stessa.

#### **Art. 6 – Bacheche ad uso temporaneo e/o a rotazione**

1. L'Amministrazione Comunale potrà decidere di installare fino a n. 2 (due) bacheche destinate ad essere utilizzate temporaneamente e/o a rotazione da parte dei soggetti indicati all'art. 1, contrade escluse. L'autorizzazione è concessa nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, ed avrà una durata massima di 30 giorni non rinnovabili. L'autorizzazione sarà concessa privilegiando i soggetti privi di altra autorizzazione per bacheche, ed inseriti nella graduatoria di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione avrà cura di mantenere funzionante ed in buono stato di conservazione la bacheca in tutte le sue componenti, e sarà responsabile per eventuali danni che saranno riscontrati al termine del periodo oggetto di autorizzazione.

#### **Art. 7 – Divieti - Revoche - Decadenze**

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, né contenere messaggi offensivi, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. E' vietata l'esposizione di materiali con finalità pubblicitarie e commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione, fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno di iniziative promosse dal titolare dell'autorizzazione.
3. Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
4. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca o la decadenza, il Dirigente del Settore n. 3 - Assetto del Territorio e LL.PP. procederà alla contestazione scritta nei confronti del titolare dell'autorizzazione, assegnando un termine (massimo gg. 10) per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le controdeduzioni presentate non fossero ritenute sufficienti e/o pertinenti verrà disposta la revoca o la decadenza dell'autorizzazione, in caso di accoglimento verrà invece chiuso il procedimento.
5. Nel caso di revoca definitiva o di decadenza dell'autorizzazione, le bacheche, se il Comune lo riterrà opportuno, dovranno essere rimosse a cura e spese degli interessati previa notifica di invito alla rimozione da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
6. Nel caso in cui il Comune ritenga non doversi procedere alla rimozione o nel caso di inadempimento della rimozione di cui al comma precedente, le bacheche diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà assegnarle a coloro che risultino nella graduatoria di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o in concomitanza di eventuali lavori di riqualificazione dell'area ove siano ubicate le bacheche.
8. In caso di manifestazioni o in conseguenza di esecuzione di lavori sia pubblici che privati che richiedano la temporanea rimozione della bacheca, il concessionario dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione e alla eventuale ricollocazione in pristino, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, con le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie,

a propria cura e spese. Qualora non si ottemperi alla rimozione entro 5 giorni dalla comunicazione e/o immediatamente per i casi di urgenza, il Dirigente del Settore n. 3 - Assetto del Territorio e LL.PP. potrà ordinare la rimozione forzata della bacheca a spese degli autorizzati e revocare l'autorizzazione con decorrenza immediata.

### **Art. 8 – Disciplina transitoria**

1. A tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano una bacheca installata su suolo pubblico, verrà data la possibilità di ottenere l'autorizzazione, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento, per lo spazio precedentemente occupato, riconvertendo il tipo di bacheca preesistente alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, su una delle aree indicate all'art. 1.
2. Qualora la bacheca fosse installata su area non ricompresa nel precedente art. 1, a tutti coloro che volessero installare una nuova bacheca su area autorizzata, sarà data priorità rispetto alla graduatoria.
3. A tal fine i soggetti interessati dovranno richiedere l'autorizzazione anzidetta entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e impegnarsi alla rimozione della preesistente bacheca con il ripristino dello stato dei luoghi (marciapiedi e muri) con l'impiego di materiali e coloriture uguali al resto delle strutture. Allo scopo verrà affisso apposito avviso sulle bacheche in questione.
4. Le bacheche esistenti, per le quali non venga richiesta entro tale termine la prescritta autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune, tenute a deposito in locali idonei per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale, la ditta/persona titolare potrà provvedere al ritiro. Oltre tale termine il Comune provvederà all'invio a discarica del materiale e non potrà essere invocata alcuna restituzione e/o rimborso.

### **Art. 9 – Controlli**

1. La funzione di vigilanza su installazioni, contenuto dei messaggi ed utilizzo delle bacheche, nonché del rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento saranno svolte dal personale della Polizia Municipale.

### **Art. 10 – Responsabilità**

1. Eventuali danni a cose, persone o animali in conseguenza di lavori di installazione malamente eseguiti, cadute dovute a cedimenti delle strutture, danneggiamenti o rotture, atti vandalici, incuria e/o assenza di manutenzione delle bacheche o parti di esse, autorizzate da questa amministrazione, sono a totale carico e responsabilità dei rispettivi soggetti autorizzati.

### **Art. 11 – Sanzioni**

1. Fatta eccezione per l'installazione di bacheche effettuata in assenza di autorizzazione, che seguiranno il procedimento previsto per le violazioni in materia edilizia, le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento saranno applicate sulla base dei principi di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, alla legge 24.11.1981, n. 689, alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81 e al Regolamento sulle sanzioni amministrative del Comune di Fucecchio.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di euro 100,00.
3. Per tutte le violazioni riguardanti la forma, il colore, le dimensioni ed il materiale delle bacheche, alla sanzione amministrativa conseguirà la sanzione accessoria dell'adeguamento della bacheca stessa entro il termine di 30 giorni. In caso di mancato adeguamento si procederà alla revoca dell'autorizzazione come disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento.



### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 13 – Costi**

1. Il costo del manufatto e della sua installazione è a totale carico del soggetto autorizzato. La concessione degli spazi per le bacheche è soggetta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità, e salvo le esenzioni, previste dallo specifico Regolamento.